

queste note, che gli vennero sequestrate in quanto «piene di sentimenti poco favorevoli alla religione, alla monarchia e ad ogni ben stabilito governo», V. ribadì i principi dell'abolizione della primogenitura e del fedecomesso e della suddivisione delle eredità in parti uguali tra maschi e femmine. Quando le condizioni della prigionia vennero allentate, rientrò a Mondovì, dove si interessò di questioni economiche e tentò di avvicinare i vertici dell'amministrazione sabauda. Nel 1780 incontrò Giuseppe Gorani, cui mostrò il progetto di una radicale riforma federativa della monarchia in senso repubblicano: è probabile che V. seguisse le indicazioni espresse in tal senso nel *De l'homme* di Helvétius. Ottenuto infine dal sovrano il permesso di risiedere a Torino, partecipò alla curatela della *Biblioteca oltremontana* insieme al fratello Giambattista, dove commentò soprattutto testi stranieri di giurisprudenza. Le riflessioni lì esposte si combinarono con la lettura della *Scienza della legislazione* di Filangieri, dando materia alla sua opera più compiuta ed equilibrata, il *Saggio filosofico intorno alcuni articoli di legislazione civile* (Torino 1790). V. fu vittima dell'inasprirsi delle condizioni politiche generali provocato dalla Rivoluzione francese. Scrisse un *Saggio politico intorno ad una forma di governo legittimo e moderato da leggi fondamentali* nel quale, a quanto si desume dalla sua *Difesa*, si suggerivano modifiche al sistema della monarchia francese in grado di renderla costituzionale. Il manoscritto è andato perduto. Nell'estate del 1791, quando si diffuse la notizia dell'esistenza del saggio, fu nuovamente incarcerato a Ceva, poi a Casale e infine a Ivrea, dove morì.

BIBL.: Franco VENTURI, *F.D.V. (1732-1794)*, Paris 1940; ID., *Note introduttive a F.D.V.*, in *Illuministi italiani*, III, p. 811-821 (in versione francese con bibl. aggiornata in ID., *Europe des lumières*, Paris 1971, p. 160-171); Silvia ROTA GHI BAUDI, *F.D.V., illuminista, riformatore e... rivoluzionario?*, in *RCSF*, 20 (1965), p. 375-390; F.D.V., *Opere* (cur. S. Rota Ghibaudi), Torino 1966; Giovanni LEVI, *La seta e l'economia piemontese del Settecento. A proposito di un saggio inedito di F.D.V.*, in *RSI*, 79 (1967), p. 803-818; Aldo GAROSCI, *Due sonetti e una canzone di F.D.V.*; Giovanni LEVI, *Documenti sul patrocinio di F.D.V.*; Franco Paolo GAZZOLA, *Nuovi manoscritti di F.D.V.*, tutti in *AFLE*, 1 (1967), rispettz. p. 369-378, 379-384, 385-387; Roberto BONINI, *Condizione femminile e matrimonio tra diffidenza e nuova sensibilità*, Padova 1995, a.i.; ID., *Il diritto privato e le sue fonti dall'illuminismo giuridico alla fine del Regno Napoleonico*, Napoli 2005, p. 83-91; Marino BOAGLIO, *La Suite du Contrat Social del conte F.D.V.*, in *Levia Gravia*, 3 (2001), p. 63-76.  
Edoardo TORTAROLO

Vassalli, Filippo (Roma, 7 settembre 1885 - ivi, 16 maggio 1955)

Nato da padre romano e madre toscana, visse la giovinezza in Toscana, dove lo condusse la carriera amministrativa del padre. A Firenze svolse i primi studi nel liceo Michelangelo, terminati i quali si iscrisse all'Università di Siena dove si laureò con Luigi Moriani, che lo introdusse agli studi romanistici, inducendolo in seguito a recarsi a Roma, dove divenne allievo di Vittorio Scialoja. Nei primi anni della carriera universitaria V. si dedicò all'insegnamento del diritto romano, prima nelle libere Università di Camerino e di Perugia (1911-14), poi in quella di Cagliari (1915-18). Dopo questa esperienza, gli interessi si indirizzarono verso il diritto civile che insegnò nelle Università di Genova (1918-24 e 1925-30) e di Torino (1925-28). Nel 1930 fu chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma, della quale fu preside (1944-55).

Studio di acutezza ed eleganza, guida e ispiratore di una importante scuola di civilisti e, in Italia, indiscusso principe del foro, V. è stato anche legislatore intelligente ed attento alle novità offerte dalla realtà sociale ed economica; realtà che seppe interpretare con sapienza e spirito libero, come dimostra la guida ferma e discreta con cui proseguì, dal 1939, divenuto guardasigilli Dino Grandi, la riforma del diritto civile, con l'unificazione del codice civile con il codice di commercio - unificazione che V. fortemente volle (cfr. *Motivi e caratteri della codificaz. civile*, ora in *Studi giuridici*, III/2, Milano 1960, p. 617-621) e che, nonostante taluni ostacoli frapposti anche dal potere politico, riuscì ad ottenere - e da cui scaturì, nel 1942, il vigente codice civile. V., anche se più specificamente si occupò della riforma del libro terzo e del libro quinto, fu dell'intera architettura della riforma il vero ispiratore.

Prima di assolvere un ruolo primario nei lavori di riforma del codice civile V. svolse una intensa attività, quale componente di varie commissioni legislative: quella riguardante, terminata la prima guerra mondiale, l'unificazione del diritto nelle nuove province e la revisione della legislazione bellica e quella riguardante, dopo il 1929, l'esecuzione del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede. Dopo la seconda guerra mondiale, V. fece parte, in qualità di giudice, anche dell'Alta Corte di Giustizia della Regione siciliana. Fondò e diresse *Il Trattato di dir. civile* per la Utet, dove apparvero le opere dei più insigni maestri di diritto del secolo scorso. Fu autore di numerosi saggi di diritto romano e di diritto civile, raccolti una prima volta nel 1939 nei due volumi di *Saggi*

giuridici e poi apparso nell'edizione definitiva, in quattro volumi di *Studi giuridici*.

Fra i saggi di diritto romano, si segnala quello sul *Concetto e natura del fisco* (Torino 1908) e quello dedicato alle tematiche *Delle obbligaz. di genere in dir. romano* (Torino 1909). Più ampia e particolarmente decisiva, per la cultura civilistica italiana, fu la produzione saggistica di V., nella quale spiccano gli scritti: *Della legislazione di guerre e dei nuovi confini del dir. privato*, *Studi sul dir. matrimoniale*, *Contributi alla teoria dei beni pubblici*, *Arte e vita nel dir. civile* (Prolusione romana del 1930), *Osservazione di uomini di legge in Inghilterra*, *Serio e faceto nella giurisprudenza* (pref. all'edizione del famoso scritto di Jhering), *Superamento dello Stato naz. e della sovranità statale*, *Motivi e caratteri della codificaz. civile*, *Estrastatualità del dir. civile*, *La missione del giurista nella elaboraz. delle leggi*. Ma di grande spessore e rilievo culturale sono gli scritti dedicati da V. al ricordo di eminenti giuristi, da Bensa a Chironi, a Roberto de Ruggiero. Testimonianze dell'intensa attività didattica furono sia il volume in cui, nel 1928, raccolse in edizione litografata il corso torinese di lezioni *Delle successioni*, sia il primo volume in cui compendì, nel 1939, le *Lezioni di dir. matrimoniale*. Di grande interesse sono anche altri contributi in cui alcuni degli allievi raccolsero le lezioni romane sulle obbligazioni e sulla teoria del negozio giuridico.

V., se vogliamo ricondurre la sua figura ad una dimensione letteraria, fu certamente, più novelliera che romanziera; non a caso (come ricorda DE CUPIS, p. 583 s.), Carnelutti ebbe sostanzialmente a scrivere che, con la sua cultura, V. «adornava gli ambienti nei quali noi, studiosi del diritto, viviamo la nostra vita». Ma nella brevissima e certamente incompleta carrellata di saggi e di scritti, non possiamo dimenticare l'aristocratica eleganza (anche tipografica) e la raffinatezza culturale del volume *Del Ius in corpus del debitum coniugale e della servitù d'amore ovvero La Dogmatica Ludicra* (Roma 1944), e quello su *La decadenza dei senatori dalla carica. Una pagina di dir. cost. e dir. giudiziario* (Bologna 1949), in cui V. raccolse in godibilissime pagine (non prive di pensosa ironia), documenti forensi, utilizzati «per la difesa dei senatori dichiarati decaduti dalla cosiddetta Alta Corte» (come spiega nell'introduzione).

Già nella prolusione genovese del 1918 (*Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del dir. privato*, ora in *Studi giur.*, II, p. 344-345) e nell'orazione commemorativa di Gian Pietro Chironi pronunciata a Torino nel 1927, V. aveva anticipato l'idea di *estrastatualità* del diritto civile, in seguito ripresa e sviluppata nel magistrale saggio del 1951.

E sempre sul tema dell'*estrastatualità* ritornò nella prolusione romana del 1930, dove, in un passaggio, aveva, significativamente, posto in luce come «le tendenze sempre più vive verso la comunicazione e l'unificazione del diritto... la lotta per metodi più liberi d'interpretazione hanno rotto il chiuso in cui le codificazioni avevano sembrato rinserrare il diritto; e il civilista torna oggi a rivedere orizzonti non meno vasti di quelli che ebbe a dominare quando il diritto romano fu legge comune d'Europa e mediante esso conseguì come un'universalità della scienza giuridica» (p. 404). V. ebbe anche modo di ribadire quanto in precedenza già affermato e cioè che il diritto codificato altro non è «che una contingenza nello sviluppo storico. Quindi non si dà interpretazione senza storia: e la storia del diritto è storia del pensiero, sicché il civilista, se non si mortifichi a volgare chiosatore, è certo un filosofo. È storia del pensiero anche la comparazione: aspetti d'altri diritti che influiscono e son mutuamente influenzati per rapporti più o meno profondi, i quali spiegano il presente o promuovono l'innovazione» (G.P. Chironi, ora in *Studi giur.*, II, p. 371).

Questa idea della natura essenzialmente *estrastatuale* del diritto civile non impedì a V. di essere l'ispiratore e l'artefice del codice civile italiano del 1942 e cioè della codificazione civile europea indubbiamente più moderna, perché profondamente rinnovata nei contenuti, a seguito, anche e soprattutto, dell'unificazione del codice civile con il codice di commercio. Infatti, attraverso tale confluenza, proprio V. ha voluto e saputo offrire testimonianza del mutamento degli assetti economici di una società che aveva conosciuto, da un lato, la frantumazione della tradizionale unitarietà del modello proprietario, intorno a cui era stata costruita la tradizione raccolta nelle codificazioni precedenti e, dall'altro, aveva visto imporsi, anche in taluni momenti della stessa dimensione proprietaria, le logiche dell'impresa. Assetti economici che avevano completamente trasformato la società, da società dell'*avere*, in società del *fare* e dunque delle *capacità* di *chi fa*.

Specchio fedele di questo mutato assetto socio-economico, il sistema del codice civile del 1942, proprio in virtù della guida sapiente e della finezza intellettuale di V., ha potuto esprimere, una moderna e compiuta disciplina del contratto, non più mero strumento tecnico per la circolazione delle ricchezze proprietarie, ma vero e proprio «centro della vita degli affari» (come si legge nella *Relazione al codice*, n. 604), idoneo a regolare ed organizzare le iniziative individuali e collettive, e dunque anche il lavoro nelle sue varie manifestazioni, con ciò collegando la produzione al mercato.

Al di là dei meriti che il regime politico del tempo enfaticamente e, nella sostanza, ingiustificatamente si attribuì, il codice civile del 1942, attraverso la lungimirante e ponderata strategia metodologica attuata dal suo ispiratore, poté introdurre quelle riforme tecniche, più che politiche, che i tempi richiedevano e che all'indomani della caduta del fascismo avrebbero evidenziato la palese insensatezza delle proposte di una sua abrogazione. Del resto, a tal proposito, V. rilevava, dopo la fine della guerra: «Un osservatore superficiale o politicamente prevenuto potrebbe credere che con ciò il codice si ricollegli necessariamente a un indirizzo politico tramontato o invisito. Ma costui si ingannerebbe a partito. Codeste dichiarazioni, spesso enfatiche e imprecise, non sono che il riflesso di un orientamento generale largamente operante, pur sotto atteggiamenti diversi, in tutti i paesi» (*Motivi e caratteri della codificaz. civ.*, in *Studi giur.*, III/2, p. 614). A tal proposito egli poneva in luce come il movimento della legislazione teso a «subordinare tutta la vita economica alle finalità dei complessi politici» (*Codice Civile*, in *El. App. II* [1948], p. 633) si era già manifestato durante la prima guerra mondiale e nel suo immediato dopoguerra in molti paesi.

Se il progetto politico fascista non si è, nei fatti, mai realizzato, nelle sue forme più estreme, all'interno del tessuto normativo del codice civile del 1942, ciò si deve all'opera di V. e dei suoi collaboratori, che hanno svolto un ruolo decisivo nello stemperarne gli eccessi e nel far sì che il superamento del sistema del codice del 1865, non costituisse uno strappo definitivo e, dunque, insanabile, con taluni aspetti delle stesse ideologie liberali e liberiste, di cui il precedente codice era permeato. In questo senso, si deve proprio all'opera di V., se il codice civile del 1942, «con la sua modernità, nel taglio sistematico e nei contenuti normativi, ha superato l'impatto del mutamento costituzionale, del radicale rinnovamento della società civile, in specie dell'economia» (BENEDETTI, p. 602).

V. non era per nulla entusiasta del sistema delle codificazioni; tuttavia, sempre nella prolusione romana del 1930, rendeva «omaggio alle esigenze pratiche a cui il codice corrisponde», ma avvertiva «il disagio della costrizione della legge civile in un codice... Il codice fissa, chiarisce, semplifica il diritto e lo mette alla portata di tutti; ma adottando sistemazioni e classificazioni, ponendo definizioni, facendo ricorso ad espedienti costruttivi, pregiudica o mortifica l'indagine scientifica» (ora in *Studi giur.*, II, p. 400). E tuttavia, nonostante, questo arroccamento nelle rigide strutture di un codice, il diritto civile, per la *vetustà* della sua *tradizione*, ap-

pare, nelle memorabili pagine di V., un *magistero d'arte*, in cui «i dati della vita hanno subito la trasformazione più piena... Questa è opera dell'arte: opera di legislatori, di giuristi, di tribunali, e pur di quell'elemento tecnico e impersonale ch'è la consuetudine; in codesta opera si assommano tutti i mezzi con i quali le regole del diritto si elaborano, appaiono, si trasformano, si applicano e muoiono; essa abbraccia così la lingua tecnica del diritto, come i procedimenti d'interpretazione e di formulazione della norma, tanto i caratteri formali della legge e della consuetudine, quanto le decisioni giudiziarie e le esposizioni dottrinali» (ivi, p. 399). Per questo, l'idea dell'*estrastatalità* del diritto civile, elaborata da V., se respinge la pratica di una esegesi, tutta rinserrata nei rassicuranti e autoreferenziali *donjons* del codice, respinge anche le tentazioni di ridurre l'esperienza giuridica ad una algida dimensione di neutralità, destinata a muoversi lungo una deriva culturale di stampo *statalista*, nella quale il diritto finisce per riassumersi e, dunque, per coincidere esclusivamente con l'apparato di norme, di principi, di bandi e di grida che l'ordinamento dello Stato predispone.

Ma V., «allievo spirituale» di Scialoja, osservò la realtà sociale ed economica del proprio tempo con gli occhi non soltanto di raffinato giurista, ma anche con quelli disincantati dello storico che conosce la complessità delle vicende delle azioni umane, la cui comprensione è impossibile ridurre a schemi rigidi. Non a caso, ed anzi, proprio per questo, ebbe anche il merito (anticipando orientamenti diffusi nella cultura giuridica attuale) di rinvenire, per dirla come Grossi, «nella dialettica comparativa lo strumento per valorizzare differenze e peculiarità, per evitare appiattimenti e irrigidimenti e avvertirli, anzi, come denaturazione di quell'anima essenziale del diritto che è la storicità». Queste considerazioni possono servire a spiegare anche la sua alta *misura culturale*. Con riguardo ai concetti, V. non intendeva disconoscere taluni, pur rilevanti, aspetti di pratica utilità, tanto che ad essi alludeva, evocando il ruolo, svolto proprio da questi *schemi di pensiero*, nel trasformare il diritto civile in *magistero d'arte*. Tuttavia, temeva che potessero venire intesi come astratte elucubrazioni, fine a sé stesse, che rischiano di diventare del tutto sterili nella loro troppo frequente autoreferenzialità.

Per quanto riguarda le leggi, nella sua relazione al Congresso internazionale di diritto privato del 1950, V. sottolineava come queste non fossero più assistite da quella vetusta tradizione, che consentiva loro di confondersi «con la nostra vita di genti civili, che vivono ormai nel nostro spirito e ne costituiscono nozioni fondamentali» (*Missione del*

giurista nella elaboraz. delle leggi, ora in *Scritti giur.*, III/2, p. 741). Esse attualmente «germogliano sul terreno dei programmi dei partiti, di manifesti elettorali, di compromessi e opportunità contingenti dei governi, che sbocciano nei direttori dei gruppi, nei gabinetti dei ministri, nelle direzioni generali» (ivi, p. 742).

Le parole di V. appaiono più che mai attuali, proprio perché, ai nostri giorni, il problema, come già nel 1950 egli indicava, è non tanto di «riportare quanto possibile il giurista alle leggi», ma soprattutto quello, ancor più rilevante, «di riportare le leggi al diritto» (ivi, p. 751).

BIBL.: Nss.DI, 20 (1975), p. 571-572; DOMINGO, 4, p. 124-127 (Federico CASA); Necr. di Francesco CARNELUTTI, in *Riv. dir. proc.*, 1955, I, p. 156 s.; Giuseppe GROSSO, F.V., in *Giur. it.*, 107 (1955), p. 161 s.; Alberto TRABUCCHI, F.V., in *Riv. dir. civ.*, 47 (1955), p. 665 s.; Vincenzo ARANGIO-RUIZ, F.V., in *RISG*, 9 (1957), p. 1 s.; Adriano DE CUPIS, *Il giureconsulto F.V.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 10 (1956), fsc. 2, p. 583 s.; Francesco SANTORO-PASSARELLI, *Elogio di F.V.*, ivi, 13 (1959), p. 765 s.; Giorgio BO, F.V. (discorso letto il 23 gennaio 1956 nell'Aula Magna dell'Univ. di Genova), Genova 1956 (ivi anche le *Parole introduttive a F.V.* di Salvatore SATTA); Francesco CALASSO, *Prefazione a F.V.*, *Studi giur.*, I, Milano 1960; Giuseppe FERRI, *Presentazione a Studi giur. in memoria di F.V.*, Torino 1960, p. III s.; Pietro RESCIGNO, F.V., in *Riv. dir. civ.*, 7 (1961), fsc. 1, p. 518 s.; Rosario NICOLÒ, *In memoria di F.V.*, Commem. tenuta nel Palazzo di Giustizia di Roma il 23 giugno 1955, Roma 1955 (ora in *Raccolta di scritti*, II, Milano 1980, p. 1849 s.); Severino CAPRIOLI, *La riva destra dell'Adda*. Lettura (introduttiva) alla nuova ed. di F.V., *Del Ius in corpus del debitum coniugale e della servitù d'amore ovvero sia la Dogmatica Ludicra*, rist. an. Bologna 1981; Dino GRANDI, *Il mio paese. Ricordi autobiografici* (cur. R. De Felice), Bologna 1985, p. 488-489; Giovanni Battista FERRI, *Le annotazioni di F.V. in margine a taluni progetti del libro delle obbligaz.*, Padova 1990, *Introduz.*; ID., *F.V. e la defascistizzazione del cod. civile*, in *Dir. priv.*, 1996 (ma 1997), p. 593-634; ID., *Introduzione al Catalogo del fondo F.V. Biblioteca del Senato della Repubblica* (cur. S. Bulgarelli, A. Casamassima), Firenze 2000 (ivi anche Ugo PLTRONIO, *F.V. e i suoi libri*), nonché in *Europa e dir. priv.*, 2002, fsc. 2 (i tre saggi di G.B. FERRI sono stati raccolti in *F.V. o il dir. civile come opera d'arte*, Padova 2002); Paolo GROSSI, *Il disagio di un "legislatore" (F.V. e le aporie dell'assolutismo giuridico)*, in ID. [1998], p. 293-321; Domenico MAFFEI, *Per la donazione del fondo antico della bibl. di F.V. al Senato della Repubblica*, in *St. ven.*, 2001, fsc. 2, p. 173-177; RONDINONE [2003], *a. i.* (spec. cap. 17); Giuseppe BENEDETTI, Giovanni Battista FERRI, Antonio PUNZI, *La missione del giureconsulto F.V.*, in *RIFD*, 2005, fsc. 4, p. 593 s.;

STELLA RICHTER jr. [2010], p. 693-728; Giovanni CHIODI, F.V., in *Contributo italiano*, p. 563 s.  
Giovanni Battista FERRI

**Vassalli, Giuliano** (Perugia, 25 aprile 1915 - Roma, 21 ottobre 2009)

Figlio del romanista e civilista Filippo, deve molto della sua formazione all'ambiente familiare e alle circostanze in cui visse la giovinezza. Oltre all'influenza del padre («vera figura di umanista nello studio e nella professione», come lo ricorderà lo stesso V.), valenti avvocati erano nella famiglia materna degli Angeloni, tra cui Mario, fratello minore della madre, caduto nel 1936 sul fronte aragonese della guerra civile spagnola. Le vicende della vita politica italiana della seconda metà degli anni Trenta, con l'avvicinamento di Mussolini a Hitler, portarono V. ad aderire all'ideale socialista con una scelta destinata ad influenzare il resto della vita. Nel complesso, umanesimo e socialismo dettero linfa al vero e proprio «culto» per il diritto, che V. concepì quale espressione e strumento di civiltà in una dimensione storicamente immanente alla società.

Si laureò a Roma, il 1° luglio 1936, con una tesi sul reato di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice, relatore Arturo Rocco. Allievo di Giacomo Delitala, assimilò da queste due grandi figure della penalistica italiana della prima metà del Novecento i più raffinati strumenti della dogmatica di derivazione tedesca e del cosiddetto indirizzo tecnico-giuridico allora dominanti, per poi superarli e trascenderli ben presto in una visione del diritto penale assai più ricca e vitale (JESCHECK, p. 277). Già del resto i temi che V. affronterà successivamente dimostrano all'evidenza che gli interessi si allargano presto verso orizzonti di ricerca più ampi, intrisi di storia e di politica (*La potestà punitiva*, Torino 1942, una delle sue opere più complesse e profonde; *Limiti al divieto di analogia in materia penale*, Milano 1942, opera centrale della vasta produzione vassalliana sulla legalità; *La collaborazione col tedesco invasore nella giurisprudenza della Cassazione*, Roma 1947). Intrapresa una rapida carriera accademica, V. insegnò Diritto e procedura penale nelle Università di Urbino, Pavia, Padova, Genova, Napoli, per approdare infine a Roma nel 1960, dove insegnò fino al 1983, quando si determinò l'incompatibilità derivante dall'elezione a senatore. Negli anni successivi, nonostante il collocamento fuori ruolo nel 1985 e i molteplici ed alti incarichi istituzionali, non cessò di essere una figura non solo di riferimento ma anche imponentemente protagonista